

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **340/1993** (ECLI:IT:COST:1993:340)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRECO** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **07/07/1993**; Decisione del **07/07/1993**

Deposito del **23/07/1993**; Pubblicazione in G. U. **18/08/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19804**

Atti decisi:

N. 340

## ORDINANZA 7-23 LUGLIO 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco GRECO; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Anchisi Irma ed altra e Beltrami Iride, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Iride Beltrami contro Irma e Leopolda Anchisi per la risoluzione di un contratto di affitto di fondo rustico, la Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 18 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, secondo cui "sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti";

che, ad avviso del giudice remittente, dovendo la sospensione intendersi riferita non solo alle azioni esecutive, ma anche alle azioni di cognizione, la norma denunciata comporta una irragionevole compressione del diritto del proprietario al rilascio del fondo con violazione del principio di eguaglianza unitamente al principio di tutela giurisdizionale dei diritti;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che il decreto-legge n. 18 del 1993 non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993, né è stato reiterato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

*Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*